



(1° livello)

APPRENDISTATO DUALE impari il doppio!

- lavoro e mi diploma + imparo sul campo
- entro nel mondo del lavoro + studio e lavoro si conciliano
- crebbe il mio curriculum + un percorso fantastico



APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

(2° livello)



APPRENDISTATO DUALE di primo livello

1° livello

A chi si rivolge

Il contratto di apprendistato di primo livello si rivolge a coloro che hanno un'età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti in possesso del titolo di studio richiesto per l'attivazione del contratto di apprendistato. In buona sostanza, per poter accedere al periodo di formazione scuola/impresa, il ragazzo deve aver terminato il ciclo di studi precedente.

Requisiti dei datori di lavoro

Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato il datore di lavoro deve possedere le seguenti capacità:

strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;

tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;

formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento della formazione.

La documentazione necessaria

I documenti che, per diverse ragioni, devono essere redatti nel corso della formazione e indispensabili per lo svolgimento dell'apprendistato sono:

il documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro, ossia il Protocollo formativo che contiene compiti e responsabilità dell'istituzione formativa e dell'impresa, relativamente all'esecuzione del piano formativo dell'apprendista che deve essere redatto con questo schema;

il Piano Formativo Individuale (PFI), un documento che è parte integrante del contratto di lavoro, in cui l'Istituzione formativa, con il coinvolgimento del datore di lavoro, descrive il percorso formativo che l'apprendista svolge nell'ambito del contratto di apprendistato di primo livello. Tale Piano può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi. Va redatto seguendo questo schema e fissa il contenuto e la durata della formazione.

il Dossier individuale per la valutazione delle attività svolte e la verifica dell'efficacia del percorso formativo mediante esame finale, compilato durante lo svolgimento la conclusione del periodo formativo in apprendistato. Va redatto seguendo questo schema.

Come funziona

L'apprendistato di primo livello è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Per il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado viene messo in pratica un percorso formativo "duale" che si realizza, al contempo, presso: **un'istituzione formativa** che eroga la "formazione esterna";

Formazione esterna

Per formazione esterna si intende la formazione definita e finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse economiche disponibili, che si esplica attraverso un'offerta formativa erogata da enti accreditati alla Regione per la formazione continua.

Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

Restano valide le diverse previsioni dei contratti collettivi.

Formazione interna

Viceversa, la formazione interna è ovviamente pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

Il Tutor

Nei percorsi di apprendistato di primo livello il DM 12 ottobre 2015 sottolinea l'importanza della funzione tutoriale, finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa.

Si tratta in sostanza, dell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e del monitoraggio del suo corretto svolgimento.

In particolare, ci sono due tipi di tutor:

formativo: assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato;

aziendale: può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna. Poi, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative.

In collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi. Tali figure sono individuate nel piano formativo individuale (PFI), rispettivamente, dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Entrambe garantiscono l'integrazione tra la formazione interna ed esterna. Il tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista, secondo questo modulo. Infine, garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

Quanto dura l'Apprendistato di primo livello

La durata del contratto di apprendistato di primo livello non può mai essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:

3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;

2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto Legislativo n. 226 del 2005;

1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;

4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;

1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente.

Stipendio Apprendistato di primo livello

La retribuzione dell'apprendista è definita dal CCNL specifico e può essere:

fino a 2 livelli inferiori a quello dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto;

stabilita in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto.

Tutele Apprendistato di primo livello

In conformità alle disposizioni del DM 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo livello l'apprendista assume il doppio status di studente e lavoratore, in quanto effettua, tramite un'esperienza diretta di lavoro, un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l'istituzione formativa e, in parte, presso l'impresa.

Previste anche tutte le tutele delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria. Ovvero:

IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti).

assegno per il nucleo familiare o assegno unico figli;

assicurazione contro le malattie;

maternità;

assicurazione sociale per l'impiego (ASpl);

INAIL – assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE

**imparare lavorando
lavorare imparando**

2° livello

Cos'è l'Apprendistato professionalizzante

L'apprendistato professionalizzante, anche detto "contratto di mestiere", è un contratto a tempo indeterminato finalizzato all'inserimento e reinserimento dei giovani nel mercato del lavoro. I destinatari sono persone che hanno un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, con età minima che scende a 17 anni per coloro che sono in possesso di una qualifica professionale. Non è sottoposto a limiti di età nel caso il lavoratore sia disoccupato o inserito in una lista di mobilità ordinaria. A differenza delle altre due tipologie di contratto di apprendistato, mira all'ottenimento di una qualifica professionale valida ai fini contrattuali.

Quanto dura

Per quanto l'apprendistato professionalizzante sia un contratto di lavoro a tempo indeterminato, cioè privo di una scadenza temporale, ciò che invece scade è il periodo formativo. Parliamo cioè del periodo entro il quale il datore di lavoro deve provvedere, direttamente o tramite un ente formativo esterno, a formare il lavoratore per il raggiungimento della qualifica prescritta nel contratto stesso.

La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 6 mesi e non può essere superiore a:

- **3 anni** per gli aventi diritto;
- **5 anni** nel caso di profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Entro questi limiti la durata effettiva può variare in base alla diversa previsione contrattuale collettiva, in ragione dell'età e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.

Obblighi formativi

L'apprendistato professionalizzante è un contratto che prevede una formazione specifica dell'apprendista, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro o di un tutor esterno. L'obiettivo è finalizzato ad acquisire competenze in uno specifico ambito professionale. In sostanza, il datore di lavoro deve mirare alla qualificazione professionale dell'apprendista da conseguire attraverso:

la formazione di base e trasversale, svolta presso strutture pubbliche, accreditate o in impresa, svolta sotto la responsabilità dell'azienda ed ha una durata stabilita dai singoli accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali;

un apprendimento tecnico professionale durante le pratiche del lavoro che integra la formazione professionalizzante ed è offerta gratuitamente dall'azienda.

La durata massima della formazione (da attuare nel triennio del contratto) è stabilita dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, ovvero:

- **120 ore** per gli apprendisti privi di titolo o in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- **80 ore** per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- **40 ore** per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente.



www.inreteperlapprendistato.it

